

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2026, il giorno 13 del mese di luglio alle ore 20.00, presso la sede legale in via Boschetta 18/B a Rubano (PD), si è riunita in 1° convocazione, in presenza, l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'ASSOCIAZIONE "CROCE ANNA", codice fiscale e partita IVA 04435570280, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) aggiornamento Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 in forma di Organizzazione di volontariato;
- 2) iscrizione al RUNTS, sezione Organizzazione di volontariato (ODV).

Assume la presidenza della seduta il Presidente dell'Associazione, sig.ra Isabella Pelusi, che:

- constatato che nella riunione odierna sono presenti in persona i sig.ri Franco Gallo, Luigi Antonio Gallo, Renato Granzotto, Elisa Gallo, Franco Caneva, Maurizio Bellini, Zaira Bellini e di sé stessa;
- verificato l'identità e la legittimità di intervenire dei presenti;
- accertato che tutti i presenti sono in grado di ascoltare correttamente e di intervenire alla riunione e si dichiarano informati sulle questioni oggetto della delibera;

dichiara validamente costituita l'assemblea in 1° convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Franco Gallo che, presente, accetta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, affrontando congiuntamente i punti di cui sopra, comunica che è stato necessario indire l'Assemblea degli associati per modificare lo statuto sociale e che tali modifiche rispondono all'esigenza di aggiornare la carta statutaria al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/17) al fine di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, nella sezione delle Organizzazioni di volontariato (ODV), essendo ormai cessata l'operatività dell'Anagrafe delle Onlus. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

1) Pelusi Isabella
2) Gallo Franco
3) Granzotto Renato

4) Granzotto Renato
5- Gallo Luigi
6- Gallo Elisa
7- Bellini Franco
8- Bellini Zaira

L'Assemblea, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità, delibera di:

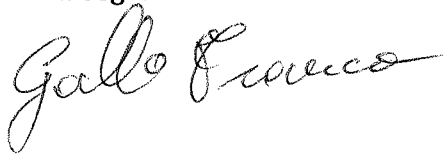
- approvare il nuovo Statuto sociale redatto secondo le regole proprie della forma di Organizzazione di volontariato (ODV), che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante;
- incaricare il Presidente di procedere con gli adempimenti necessari per l'iscrizione nel RUNTS – sezione Organizzazioni di volontariato (ODV);
- autorizzare l'organo amministrativo ad apportare allo stesso statuto eventuali modifiche richieste dall'ufficio del RUNTS, con propria delibera, per procedere con l'iscrizione nel menzionato Registro;
- far operare le nuove regole sulla composizione dell'organo amministrativo alla scadenza del Consiglio in carica.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e di incaricare lo Studio Savio per gli adempimenti in oggetto.

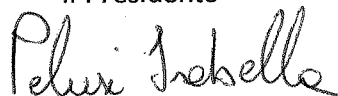
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Statuto
"CROCE ANNA Organizzazione di volontariato"

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo settore denominato "CROCE ANNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in breve "CROCE ANNA ODV", in forma di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione, in vigore della specifica anagrafe tenuta dalla Direzione Regionale delle Entrate del Veneto, ha operato con effetto dal 14 gennaio 2011 quale "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" nell'ambito del settore "ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA".
2. L'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
3. L'Associazione ha sede legale in Rubano (PD) e codice fiscale e partita IVA 04435570280.
4. L'Associazione potrà aprire unità locali, istituire sezioni, uffici di rappresentanza, sedi secondarie, nonché trasferire la propria sede legale entro il medesimo comune senza che ciò comporti modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.

ART. 2 - (Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha scopi culturali, ricreativi, aggregativi, filantropici, umanitari. L'Associazione potrà operare, anche attraverso la gestione di spazi al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo e lo studio, la pratica delle proprie attività.
2. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, con riferimento all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4) Bruno Ratti
5) G. G. G.
7) Bellini Haul
8) Bellini Lina G. G.
1) Pelusi Sabella
2) Goullo L. L.

Statuto
"CROCE ANNA Organizzazione di volontariato"

l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione si propone di soccorrere i colpiti da malore, i feriti e gli ammalati trasportandoli alle loro abitazioni, agli ospedali o ad altri istituti di cura; fornire aiuto, assistenza e trasporto degli ammalati, feriti e degli infortunati con ambulanza e, se si rendesse necessario, darne un primo soccorso; fornire servizi di assistenza ad eventi e manifestazioni che richiedono di mezzi di soccorso sanitario; partecipare a diffondere per rendere di comune conoscenza le norme igieniche, profilattiche e sanitarie; svolgere qualsiasi opera di assistenza sanitaria, di pronto soccorso sanitario e di trasporto ammalati; svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni; promuovere e realizzare percorsi formativi di assistenza, corsi e altre attività formative e informative in osservanza del presente statuto e delle disposizioni legislative in materia; promuovere nuove attività, purché rientranti nel più ampio concetto di volontariato finalizzato al servizio ed attività sociosanitarie.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione, per quanto non già indicato nel presente statuto, è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi e altre iniziative a scopo benefico, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative linee guida ministeriali.

ART. 6 - (Ammissione)

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Possono aderire all'Organizzazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. In questo caso i diritti sociali e i relativi doveri sono posti in capo al relativo legale rappresentante.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Runtz ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati sono garantiti dal principio di uguaglianza, hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore; votare in assemblea, se iscritti da almeno tre

Statuto
"CROCE ANNA Organizzazione di volontariato"

mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. Il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

3. Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente, collaborare con l'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali e partecipare alla vita e alle attività associative.

ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati,
- l'Organo di amministrazione,
- il Presidente,
- l'Organo di controllo.

2. Ai componenti degli organi sociali, fatto salvo che per l'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - (L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ovvero spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Statuto
"CROCE ANNA Organizzazione di volontariato"

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea tra i suoi compiti: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, redatto nei casi di legge; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammesso lo svolgimento delle riunioni assembleari, nonché l'espressione del voto a distanza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. È ammesso anche il voto per corrispondenza rispettando i principi di cui al precedente periodo.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

1. L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'organo di Amministrazione è composto da numero tre a undici membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per cinque mandati. L'assemblea, all'atto della nomina, individua il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere posso anche coincidere nella medesima persona.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
5. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'Associazione, attua le deliberazioni dell'assemblea degli associati, predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori

Statuto
"CROCE ANNA Organizzazione di volontariato"

adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro, disciplina l'ammissione degli associati, ne accoglie o ne rigetta le domande di ammissione.

6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. Il Presidente dell'Organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 - (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea, rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Revisore legale)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Statuto
"CROCE ANNA Organizzazione di volontariato"

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 20 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, proventi delle attività diverse, nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede sociale e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale e il bilancio di esercizio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria e depositato presso il Runtis entro il termine di cui all'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Bilancio sociale)

1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

1. L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposita delibera adottata dall'organo amministrativo.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

5-1/14/18 4- Bellini Henri
6/1/2018 8/ Bellini Zaine
4/1/2018 2/ Bellini Zaine
3/ 1/1/2018 3/ Bellini Zaine
1/1/2018 1/ Bellini Zaine
2/1/2018 2/ Bellini Zaine

Statuto

ART. 28 - (Responsabilità della organizzazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

Art. 19 (Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 (Disposizioni finali)

2. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017, si considerano applicabili sotto il profilo fiscale e sostanziale le disposizioni del Tuir e del DPR 633/72 per la parte non in contrasto con le vigenti norme del CTS e con i principi primariamente applicabili agli ETS.

Letto, firmato e sottoscritto in Rubano (PD), li 13 luglio 2026

Il Presidente della riunione

Il Segretario della riunione

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Passano del Grappa
Atto registrato 17 LUG. 2026
al numero 594 serie 3
Esatti € ESMB (00)



IL FUNZIONARIO (*)
Antonio Bresolin
Fatto in delega con Bollo Provvisoria

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVI UT BASSANO DEL GRAPPA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 594
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 13/07/2026 REGISTRATO IL 17/07/2026
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000594

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 04435570280 CROCE ANNA O.N.L.U.S.
ID. TELEMATICO: T5G26L000594000SJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 04435570280

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
BRS



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VICENZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BASSANO DEL GRAPPA

Registrazione di Atto Privato

Il 17/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T5G , serie 3 , numero 594

data di stipula: 13/07/2026

ident.vo telematico: T5G26L000594000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 04435570280

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

04435570280				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

